

Prot. int. 3/2026



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Busto Arsizio

OGGETTO: provvedimento ex art. 175-bis c. 4 c.p.p. di presa d'atto ed attestazione di malfunzionamento del sistema informatico denominato "APP" – proroga del decreto di sospensione prot. 184/2025 del 26.06.2025, con anche integrazione del medesimo con nuove disposizioni a partire dal 3/1/2026

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica

Su disposizione del Procuratore della Repubblica dott. Carlo Nocerino attualmente fuori sede cui la minuta del presente provvedimento è stata previamente inoltrata ricevendo l'assenso alla sua formalizzazione ed al deposito

Visti gli artt. 111 e 175 bis c. 4 c.p.p.

Visti gli artt. 3 del decreto del Ministro della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, 1 del decreto del Ministro della Giustizia del 27.12.2024 n. 206 che ha stabilito l'obbligo di deposito telematico tramite l'applicativo APP individuando diversi scaglioni temporali – per quanto qui d'interesse – è stato previsto nei commi 2 e 3 del citato decreto l'ulteriore estensione dell'obbligo di gestione in modalità digitale del deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie dall'1 gennaio 2026.

Viso il decreto del Ministro della Giustizia 30 dicembre 2025, n. 206 *"Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico"*.

Visto il parere del CSM del 10.12.25 espresso sullo schema di decreto del Ministro della giustizia concernente il regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217, in cui si evidenzia che il monitoraggio di APP *"...continua a registrare diverse criticità, tra le quali qui preme evidenziare la frequente instabilità del complessivo sistema APP, che talvolta rallenta sensibilmente il suo funzionamento comunicando all'utente improvvisi messaggi di errore...A ciò si aggiunge, tra*

l'altro, la circostanza che gli atti e i documenti trasmessi da un utente abilitato interno all'altro non risultano visibili al destinatario e sono necessari interventi tecnici ad hoc per rimediare ai bug dell'applicativo"

Visto il decreto del Procuratore della Repubblica prot. 184 del 26.06.2025 con cui si è disposta la **sospensione, ex art. 175-bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP** con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle iscrizioni delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.), al giudizio direttissimo (libro VI titolo III) e al giudizio immediato (libro VI titolo IV) nonché per quanto concerne istanze e produzioni del PM durante l'udienza (udienza preliminare, pre-dibattimentale e dibattimentale) **fino alla data del 31 gennaio 2026.**

Letta la relazione di aggiornamento del dott. Massimo De Filippo MAGRIF dell'Ufficio, da intendersi integralmente richiamata, nella quale, si conferma il permanere di oggettive disfunzioni di APP, che incidono sulla gestione degli atti urgenti (quali iscrizioni, convalide, tabulati, intercettazioni, richieste cautelari, giudizio per direttissima, deleghe urgenti etc.) e sui tempi complessivi di definizione dei procedimenti.

Visto il decreto del Presidente Vicario del Tribunale di Busto Arsizio del 02.01.2026, che ha disposto la sospensione del regime obbligatorio dell'applicativo previsto dall'1.01.2026 dai DD.MM. n. 206 del 27 dicembre 2024 e n. 206 del 30 dicembre 2025 e ha contestualmente prorogato il provvedimento di sospensione già adottato con decreto prot. 2833 del 19 giugno 2025 **fino al 31 marzo 2026**

Visto l'art. 175-bis c.p.p. che stabilisce che in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della Giustizia accertato ed attestato, fra gli altri, dal dirigente dell'Ufficio giudiziario, gli *"atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche"*

CONSIDERATO CHE

- l'estensione delle tipologie di attività procedurali per le quali è previsto l'obbligo di deposito telematico introdotto dal D.M. n. 206/2024 si inserisce in un contesto riguardante l'utilizzo dei sistemi informatici, già connotato da anomalie e instabilità, più volte segnalate da questo e da altri Uffici giudiziari e dal C.S.M;

mento" qualsivoglia dilatazione dei tempi in APP rispetto alla modalità analogica di gestione del procedimento penale;

- anche accordando al termine una interpretazione restrittiva, il rimedio analogico deve essere comunque consentito quando l'utilizzo dell'applicativo comporti effetti pregiudizievoli in termini di effettività di diritti e facoltà di indagati/imputati e vittime del reato

RILEVATO CHE

- i perduranti malfunzionamenti di APP, indicati nella relazione del dott. De Filippo, in caso di mancata sospensione dell'obbligatorietà della modalità digitale, metterebbero a repentaglio la stessa funzionalità dell'Ufficio e, per quanto concerne il turno esterno, determinerebbero l'impossibilità di una trattazione tempestiva degli atti urgenti;
- occorre pertanto adottare un nuovo provvedimento di sospensione che ricomprenda tutti gli atti per cui si prevede l'obbligo della modalità digitale dal 1° gennaio 2026;
- per garantire una efficiente gestione del servizio risulta inoltre necessario individuare una disciplina omogenea e speculare a quella adottata dal Tribunale di Busto Arsizio, anche con riferimento alla trattazione dei flussi di archiviazione a Noti (mod. 21) e Ignoti (mod. 44)

ATTESTA

sulla base della menzionata relazione tecnica nonché sulla quotidiana esperienza nella prassi di utilizzo dell'applicativo telematico "APP" la sussistenza di una situazione di ripetute, con elevata frequenza, ed articolate, talune anche significative, manifestazioni di malfunzionamento dell'applicativo telematico indicato

DISPONE

1. per gli atti per i quali dall'1 gennaio 2026 è imposto l'obbligo di trattazione in modalità digitale (di cui ai decreti del Ministero della Giustizia n. 217 del 29 dicembre 2023, n. 206 del 27 dicembre 2024 e n. 206 del 30 dicembre 2025) nonché per la gestione dei procedimenti di archiviazione relativa a procedimenti iscritti a mod. 21 e 44 (a carico di cioè soggetti noti e soggetti ignoti), la sospensione, ex art. 175-bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP dal 3 gennaio 2026, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche

- l'estensione anzidetta non è stata preceduta da una fase di monitoraggio e di risoluzione delle oggettive e perduranti disfunzioni di APP che, se non governate, determineranno il pregiudizio dei diritti e delle facoltà di indagati/imputati e delle vittime del reato;
- dall'adozione dello scorso provvedimento di sospensione non sono state riscontrate significativi miglioramenti dell'applicativo che, allo stato, rimane disfunzionante (soprattutto non assicura un funzionamento regolare nel tempo e quindi senza discontinuità e su ciascuna funzione);
- l'art. 175-bis c.p.p. è stato introdotto proprio al fine di assicurare uno strumento per gestire le disfunzioni del sistema informatico mediante l'utilizzo della modalità analogica e consente al dirigente dell'Ufficio di attestare i casi di malfunzionamento, anche in assenza di certificazione da parte del Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia;
- la Corte di cassazione ha chiarito che il merito del provvedimento adottato dal capo dell'Ufficio ex art. 175 bis co. 4 c.p.p. è insindacabile dal giudice trattandosi di un *"provvedimento che pur avendo effetti nella gestione degli affari giudiziari presenta una caratteristica di atto amministrativo avente funzioni organizzative per il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria"* (cfr. Cass. Sez. II, n. 2170 del 27.11.2024)
- il *"malfunzionamento"* attestato dal Capo dell'Ufficio giudiziario (ex art. 175-bis co. 4) non può essere inteso come 'blocco generalizzato' in quanto il termine, in assenza di una tassativa descrizione normativa, restituisce una portata semantica che si limita ad evocare un *cattivo funzionamento* del sistema rispetto allo scopo operativo originariamente programmato e che quindi comporti una disfunzione apprezzabile se comparata alla modalità analogica di gestione del procedimento;
- inoltre, l'interpretazione del termine *"malfunzionamento"* non può prescindere dalla *ratio* efficientista che ha informato la novella normativa del procedimento penale telematico, nonché dai principi generali di sistema che impongono la speditezza nella gestione dei procedimenti e da ultimo dai criteri generali che caratterizzano finanche l'azione della Pubblica Amministrazione, in tale visuale, a buona ragione, potrebbe intendersi per *"malfunzionamento"*

(mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie **fino alla data del 31 marzo 2026**;

2. la proroga del provvedimento adottato con prot. 184 del 26.06.2025 con cui si è disposta la sospensione, *ex art. 175-bis*, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle iscrizioni delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.), al giudizio direttissimo (libro VI titolo III) e al giudizio immediato (libro VI titolo IV) nonché per quanto concerne istanze e produzioni del P.M. durante l'udienza (udienza preliminare, pre-dibattimentale e dibattimentale) **fino al 31 marzo 2026**.

Si trasmetta al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio e alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati.

Si allegghi al presente provvedimento:

- a) la relazione tecnica a firma del Mag.r. if dott. M. De Filippo, del 31/12/2025
- b) il provvedimento *ex art. 175 c. 4 c.p.p.* del Presidente f.f. del Tribunale di Busto Arsizio del 2/1/2026

Si comunichi ai magistrati ordinari e onorari e al personale amministrativo dell'Ufficio.

Busto Arsizio, 03.01.2026

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Busto Arsizio, 31/01/2026
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Francesca DE SANTIS

d'ordine del
Procuratore della Repubblica
dott. Carlo Nocerino

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica
dott. Franco Belvisi